

L'impresa agricola. Merito creditizio e soluzioni negoziali della crisi

a cura di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Sommario: 1. L'impresa agricola: nozione ed evoluzione della fattispecie normativa. – 2. Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo. – 3. (Segue): I vantaggi degli accordi di ristrutturazione alla luce del Codice della crisi e dell'insolvenza. – 4. Questioni relative al merito creditizio dell'impresa agricola.

1. L'impresa agricola: nozione ed evoluzione della fattispecie normativa.

Accanto alla definizione generale di imprenditore contenuta nell'art. 2082 cod. civ. il codice delinea una serie di statuti speciali riferiti a singole categorie di imprese in funzione dell'oggetto dell'attività esercitata. Tra questi rientrano le imprese soggette a registrazione o, *tout court*, le imprese commerciali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. (e quindi le imprese commerciali in senso economico, industriali, assicurative, bancarie, di trasporti, ausiliarie) e le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.

L'assetto normativo dell'Italia post-unitaria disciplinava l'attività agricola nell'ambito del diritto civile: il codice civile emanato nel 1865 era basato sui pilastri della proprietà e del contratto e l'agricoltura veniva considerata quale un "atto civile" così da essere assorbita dal profilo fondiario. Al contrario, con l'emanazione del Codice civile del 1942 la categoria giuridica dell'impresa diventava il punto di riferimento anche delle attività elencate nell'art. 2135 cod. civ. riferito all'impresa agricola.

Tuttavia, a fronte di una lenta e costante revisione ermeneutica fino all'intervento riformatore del 2001, anche la distinzione tra l'impresa agricola e l'impresa commerciale non è considerata più attuale da alcuni orientamenti dottrinali che qualificano l'impresa agricola quale un'impresa commerciale operante nel campo dell'agricoltura (1). Pertanto, autorevole dottrina afferma che

“appare ormai superata la tradizionale contrapposizione tra attività agricola e attività commerciale, riprodotta, almeno formalmente, anche se in termini meno netti e assoluti rispetto al sistema dei codici precedenti, nel sistema configurato dal legislatore del 1942” (2).

In ogni caso, l'impianto normativo chiaramente delinea una nozione di impresa agricola intesa a delineare dei confini tra questa e l'impresa commerciale in funzione dell'applicazione di una normativa di favore per la prima come la tradizionale previsione dell'esenzione dal fallimento e dalle procedure concorsuali (previsione che, come vedremo nei prossimi paragrafi potrebbe comportare anche degli importanti svantaggi).

L'originaria formulazione dell'art. 2135 cod. civ. prevedeva un'attività agricola quale un'attività prevalentemente produttiva e collegata all'attività di trasformazione o di scambio di beni agricoli stabilendo al primo comma che si tratta di *“una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse”*. Le attività connesse erano definite al secondo comma quale quelle *“dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli (che rientrano) nell'esercizio normale dell'agricoltura”*. Tale formulazione codicistica è stata oggetto di diversi interventi interpretativi da parte della giurisprudenza finalizzati a declinare tale criterio c.d. della normalità per qualificare l'attività connessa.

Il legislatore accortosi forse con estremo ritardo di aver affidato la reale e concreta definizione dell'impresa agricola all'interprete (dottrinario e giurisprudenziale), è intervenuto modificando la stessa nozione contenuta nell'art. 2135 cod. civ. con l'emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

L'intervento ha innovato profondamente la nozione originaria contenuta nell'art. 2135 cod. civ. prevedendo che è da considerarsi imprenditore agricolo chi esercita:

a) un'attività agricola considerata principale in via tradizionale, ovvero la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, benché tali attività devono intendersi ai sensi dei primi due commi quelle *“dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o l'acque dolci, salmastre e marine”*;

b) le attività connesse a quelle principali ai sensi del terzo comma ovvero quelle *“dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, (...)”* purché *“esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”*.

Dai primi due commi si evince che l'attività agricola principale non deve essere *«necessariamente»* svolta sul fondo agricolo, ma almeno potenzialmente (TAR Torino, sentenza n. 872/2013 costituiscono attività di coltivazione del fondo anche le coltivazioni in serra, idroponiche, ecc...) (3). Dal terzo comma invece in riferimento alle attività connesse il legislatore le tratta quali attività ontologicamente commerciali che tuttavia rientrano nell'esercizio

dell'attività agricola sulla base del criterio della prevalenza (circolare Agenzia delle Entrate n. 44/2004 si riferisce al «medesimo comparto produttivo»), nel rispetto del principio della unisoggettività dell'impresa agricola.

Il legislatore riformando l'art. 2135 cod. civ. ha reso più chiara la nozione di imprenditore agricolo con la conseguenza anche di ampliarne i confini dell'applicabilità. L'elemento principale che caratterizza l'impresa agricola è un elemento dinamico ovvero la cura o lo sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) o di una parte di esso prevedendo l'utilizzo del fondo soltanto quale "potenziale" (TAR Puglia, Lecce, 3 giugno 2004, n. 3314).

Inoltre, anche la categoria delle attività agricole c.d. per connessione è stata estesa ricomprendendo in essa tutte quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale. Tale connessione deve essere verificata nella fattispecie concreta dall'interprete: in particolare, rispetto alla commercializzazione del prodotto dell'attività, "*è attività agricola connessa se svolta dallo stesso produttore e non presenta pertanto natura di attività commerciale in senso tecnico, con gli effetti che a tale natura conseguono*" (Tribunale di Padova, decreto del 9 luglio 2008).

Rispetto invece alla forma prescelta dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della relativa attività, questa può essere esercitata legittimamente mediante tutte le forme societarie rientranti nelle categorie della società di persone e della società di capitali, nonché le società cooperative.

La normativa impone tuttavia che le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse, devono essere individuate già nella denominazione (per le società di persone) o ragione sociale (per le società di capitali) come previsto ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.

2. Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo.

La Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) nell'individuare i soggetti assoggettabili al fallimento ed alle procedure concorsuali ha escluso l'imprenditore agricolo, scelta confermata dal legislatore con gli interventi di riforma nel settore sia nel 2006 che con l'emanazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi e dell'insolvenza). Viene quindi ribadita la diversità di trattamento normativo tra imprenditori, anche alla luce delle importanti innovazioni tecnologiche che non inducono più a considerare l'impresa agricola quale un'impresa c.d. minore.

L'esenzione dal fallimento trova la sua giustificazione nella stessa definizione codicistica di imprenditore agricolo la cui attività è connessa ad un ciclo biologico o ad una fase di esso e deve essere potenzialmente esercitata su un fondo. L'attività agricola è certamente influenzata da eventi esogeni all'impresa (eventi climatici, malattie degli animali, ecc.) che comportano per l'imprenditore agricolo un maggior rischio di essere insolvente.

Inoltre, l'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo, così come descritto nel paragrafo precedente, *“favorisce l'esclusione della normativa concorsuale di molte aziende che, con i nuovi criteri interpretativi possono pertanto godere del favor che il legislatore del 1942 aveva ritenuto di riservare a chi, per lo stretto legame con l'elemento naturale connesso all'attività agricola, metteva maggiormente a rischio la propria capacità produttiva”* (4).

Tuttavia, l'esenzione dal fallimento, alla luce dei nuovi strumenti di risoluzione negoziale della crisi d'impresa, non costituisce più un reale vantaggio per l'impresa agricola (5). Per l'imprenditore agricolo quindi la crisi ha il suo unico sbocco della totale dissoluzione del complesso aziendale, esposto alle azioni individuali dei creditori.

A fronte di tale rischio, il legislatore già nel 2011 era intervenuto con il fine di estendere l'applicazione di strumenti di soluzione negoziale della crisi anche all'imprenditore agricolo. In particolare, l'art. 23, comma 43, della legge n. 111/2011 ha disposto che gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l. fall. ed alla transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter l. fall.

La *ratio* è quella di agevolare il superamento della crisi o dell'insolvenza anche dell'impresa agricola mediante l'utilizzo di strumento negoziali di gestione del dissesto aziendale salvaguardando il valore economico e sociale dell'impresa. Infatti, mediante gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'imprenditore può gestire la crisi aziendale definendo in via stragiudiziale un accordo con la maggioranza dei propri creditori che contempra la graduale ripresa delle attività e il risanamento della posizione debitoria.

L'impianto normativo tuttavia è mancante di un coordinamento con gli altri istituti della Legge Fallimentare, stante soprattutto l'esenzione dal fallimento per l'impresa agricola e per tale mancato coordinamento gli accordi ex art. 182-bis potrebbero non essere realmente convenienti per il debitore in questione. Infatti, gli effetti protettivi più rilevanti derivanti dall'omologa di tale accordo sono: l'esenzione da revocatoria per gli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo; l'esimente dai reati fallimentari ai sensi dell'art. 217 l. fall.; la valutazione da parte dei creditori nell'adesione all'accordo stante il possibile fallimento del debitore in caso contrario; le disposizioni relative alla prededucibilità (182-quater l. fall.) nel successivo fallimento; ecc. Questi effetti sono tutti sterilizzati stante la non fallibilità dell'impresa agricola.

Al contrario, quale elemento di reale convenienza per il debitore è prevista la possibilità di proporre una transazione fiscale con l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 182-ter l. fall. e l'esenzione dall'imposizione fiscale sulle eventuali plusvalenze e sulle sopravvenienze attive che si realizzano in bilancio per effetto degli accordi di ristrutturazione, nonché la revocatoria ex lege del pagamento dei creditori non aderenti di 120 giorni dall'omologa degli accordi di ristrutturazione.

Il citato mancato coordinamento comporta inoltre un ulteriore elemento che rende tale strumento di difficile applicazione nella prassi. Considerato che la procedura degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. sia caratterizzata da una prima fase stragiudiziale nella

quale debitore e creditori definiscono i possibili accordi (fase delle trattative) ed una fase giudiziale dinanzi la sezione fallimentare del Tribunale ordinario ai fini dell'omologa dell'accordo (fase giudiziale) (6), il legislatore non ha previsto una soluzione alle possibili azioni individuali dei creditori esecutive e cautelari nei confronti dei beni del debitore (7).

3. (Segue): I vantaggi degli accordi di ristrutturazione alla luce del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI), che entrerà in vigore a partire dal 1 settembre 2021 (la proroga è stata prevista ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha confermato l'estensione dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (previsti all'art. 57 CCI) anche agli imprenditori agricoli, ponendo soltanto una limitazione di tipo dimensionale, ovvero escludendo il c.d. imprenditore minore, vale a dire chi possiede congiuntamente i requisiti ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCI.

La novità più rilevante che renderà tale strumento più attraente anche per il debitore imprenditore agricolo è l'arco temporale entro il quale la procedura potrà essere espletata. In particolare, la fase delle trattative potrà svolgersi alternativamente in fase stragiudiziale (dinanzi all'organismo di composizione della crisi) o giudiziale (dinanzi al tribunale) ed il debitore potrà chiedere rispettivamente al collegio di esperti o al tribunale, la concessione di un termine, nel primo caso non superiore a tre mesi e prorogabile al massimo di ulteriori tre, e nel secondo caso compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta giorni.

Pertanto, l'arco temporale della fase delle trattative (dall'apertura del procedimento di composizione assistita della crisi sulla base della disciplina della prevenzione della crisi e dell'allerta, alla fase di regolazione della crisi dinanzi al tribunale) può durare oltre nove mesi, ovvero un termine superiore a quello previsto ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

4. Questioni relative al merito creditizio dell'impresa agricola.

Quale ultimo paragrafo del presente contributo, si vuole analizzare un importante elemento per l'operatività e lo sviluppo dell'impresa agricola (come per tutte le imprese) ovvero l'accesso al credito e quindi al mercato dei capitali. Le PMI italiane sono caratterizzate da una forte propensione all'indebitamento la cui struttura è composta in media per oltre il 70% da debiti a breve per lo più bancari, per il 20% da mezzi propri e per il resto da debiti a medio e lungo termine. Da ciò ne deriva una perdurante debolezza finanziaria delle PMI che rischia di aggravarsi ulteriormente con l'emanazione di parametri più severi per la salvaguardia del capitale delle banche con la conseguenza di un più rilevante credit crunch sull'economia reale.

A fronte di ciò e della diminuzione progressiva del sostegno pubblico al settore agricolo, lo strumento del credito viene ad assumere un ruolo centrale ai fini degli interventi di politica agraria (8). Tuttavia, le imprese operanti nel settore agricolo presentano maggiori criticità della semplice PMI italiana quali, inter alia: elevata presenza di imprese individuali o familiari (90% ca.); contabilità semplificata ed assenza di qualsiasi tipo di rendicontazione; difficoltà di

reperimento della documentazione attestante il patrimonio aziendale; presenza di cicli produttivi naturali di difficile programmazione; presenza di contributi pubblici che vincolano l'attività dell'imprenditore agricolo.

Da tali carenze lato prestatore di denaro, corrispondono importanti carenze lato finanziatore ovvero la perdita di conoscenze settoriali all'interno del settore bancario e del credito in generale che consentano un'analisi agevole del merito creditizio dell'impresa agricola. Ad esempio, la valutazione delle scorte vive o di alcune tipologie di scorte morte che implicano una conoscenza specifica della filiera per poter valutare in modo corretto la qualità degli assets dell'impresa agricola.

In ogni caso, al fine di agevolare la lettura dell'andamento dell'impresa, i primi documenti da redigere correttamente sono quelli facenti parte del bilancio economico, ovvero un documento contabile che permette di determinare a scadenze regolari, il capitale e la situazione patrimoniale di un'impresa ed inoltre il risultato economico e la sua situazione finanziaria. Stante la non obbligatorietà in capo alle imprese agricole della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese, un mutamento culturale alla materia potrebbe far recuperare dei reali vantaggi per l'accesso al credito di tali imprese, oltre che consentire all'imprenditore agricolo un monitoraggio costante sulle performance patrimoniali e finanziarie dell'azienda.

(1) Al riguardo si vedano le opere del Prof. Ferri G.B. e del Prof. Angelici A. (in primis il Manuale di diritto commerciale)

(2) Cfr. Prof. Ferri G.B. e del Prof. Angelici A., Manuale di diritto commerciale, Milano, 2019, pag. 44.

(3) Pertanto, non sono qualificabili come agricole le attività di cura del ciclo biologico (vegetale/animale) che non possono essere svolte sul fondo (es. culture di batteri realizzabili soltanto in laboratorio).

(4) Cfr. Cassese F. "Procedure concorsuali e imprenditore agricolo", Riv. Dottori commercialisti, fasc. 3, 2011.

(5) L'esclusione dalle procedure concorsuali non è sempre un vantaggio. Oggi le aziende agricole non possono essere più considerate «imprese minori» nonostante vi sia un atteggiamento indifferente del legislatore della riforma (nuovo codice della crisi e dell'insolvenza) nei confronti dell'impresa agricola rispetto all'esclusione del fallimento ed alla inaccessibilità delle procedure per la soluzione negoziata della crisi (almeno per le imprese agricole medio grandi che occupano posizioni di mercato tutt'altro irrilevanti o marginali).

(6) Con l'omologa, il Tribunale esercita un mero controllo di legittimità. In giurisprudenza non mancano pronunce nella quali si è proceduti ad un controllo di merito anche in mancanza di opposizioni: vedi, inter alia, Tribunale di Milano, decreto 23 gennaio 2007.

(7) La protezione dalle azioni individuali dei creditori è invece concessa all'imprenditore commerciale che può proporre istanza di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato in bianco) con la quale il debitore richiede un termine al giudice (60 giorni prorogabili per altri 60) per definire gli accordi con i creditori in funzione del deposito di una istanza di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

(8) Cfr. Sciscia A. "Merito creditizio dell'impresa agricola: i processi valutativi" in "Il finanziamento dell'impresa agricola" a cura di Di Marzio F. e Landini S., Milano, 2019, pag. 240.
